

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2126

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSI, TRANTINO, MACERATINI**

*Presentata il 30 dicembre 1987*

### Nuove norme sul gratuito patrocinio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo e, purtroppo, inutilmente, si discute del gravissimo problema, relativo alla difesa, in giudizio, dei non abbienti, dei poveri, dei più deboli, tali, in buona sostanza, non solo perché vessati per la loro situazione e collocazione sociale, ma anche perché non sono materialmente in grado di far valere, appieno ed efficacemente, specie in sede giudiziaria, i loro diritti.

Eppure, una specifica norma della Costituzione, sanziona solennemente: « Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione » (articolo 24).

Attualmente, peraltro, nel diritto positivo italiano esiste solo la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, con i relativi richiami nelle varie normative processuali: tuttavia, tale normativa non può certo assur-

gere alla dignità della esecuzione di una dichiarazione così solenne, come quella richiamata e contenuta nel citato articolo 24 della Costituzione!

Inutile pensare e ipotizzare, stante l'amara esperienza dei « carrozzoni » statali e burocratici, che quegli « appositi istituti » possano essere dei nuovi... uffici pubblici, anche perché la costituzione di un pubblico organo deputato alla difesa dei non abbienti, oltre a contrastare con la *ratio* e la finalità della difesa, nel nostro ordinamento giuridico, non avrebbe alcuna probabilità, o addirittura, possibilità di buona riuscita. È il caso, quindi, di trovare un sistema basato sulla iniziativa e l'interesse del difensore perché questo possa soddisfare la gravissima e importantissima esigenza e la delicatissima funzione e la finalità costituzionale, di cui si tratta.

Pensiamo, quindi di proporre il semplice sistema, qui indicato, basato sulla possibilità del difensore di detrarre, ai fini fiscali, la parcella stesa a norma dei minimi parcellari, dal reddito imponibile, annuo, con addebito delle borsuali pure e semplici a carico dello Stato, e con iscrizione a campione, in cancelleria del giudice adito.

Ovviamente, per salvaguardare la libertà della professione la nomina del non abbiante dovrà trovare l'accettazione del professionista, nominato dall'interessato alla difesa. Il professionista potrà detrarre dal reddito imponibile, relativo all'anno o

agli anni in cui è stata esercitata la difesa del non abbiante il costo relativo a tale difesa. Il sistema qui proposto si inserisce nel quadro già esistente del gratuito patrocinio e, quindi, soggetto ai controlli e alla sorveglianza del pubblico ministero competente per territorio. La semplice dichiarazione impegnativa, scritta, dell'interessato di aver diritto alla difesa gratuita è titolo per la nomina e la gratuità dell'attività difensiva.

Pertanto si raccomanda la pronta approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Chi abbia un reddito annuo netto, risultante dalla ultima dichiarazione ai fini IRPEF, inferiore a lire 12.000.000 ha diritto alla difesa giudiziaria gratuita.

2. La semplice dichiarazione, con valore e responsabilità di dichiarazione sostitutiva di notorietà, è titolo per l'ammissione alla difesa gratuita di chi sia nelle condizioni di cui al comma 1, che può pertanto nominare il difensore per l'azione giudiziaria, purché questi accetti.

3. Il difensore che ha assistito una parte non abbiente, ai sensi del comma 1, ha sempre diritto a detrarre dal reddito imponibile annuo una somma pari al valore delle prestazioni effettuate a favore dell'assistito, calcolata secondo la tariffa professionale. Le spese borsuali sono anticipate dagli uffici giudiziari e iscritte a campione.